Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Mercoledì, 2 marzo** — **Numero 51**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 ⎱ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 ⎰ spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 144 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1313, con la quale fu autorizzata la spesa di lire 300,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie;

Visto il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1657, col quale venne disposta, ai sensi dell'art. 2 della succitata legge, una prima assegnazione dei fondi in conto della suindicata autorizzazione;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una nuova assegnazione di fondi e di variare quella approvata col menzionato R. decreto n. 1657, allo scopo di sopperire ad opere pubbliche aventi carattere di maggiore urgenza e disposte a sollievo della disoccupazione operaia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conto della spesa di L. 300.000.000, autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, è assegnata la somma seguente per l'esecuzione delle opere a fianco indicate:

H)-*bis*. L. 3.000.000, la prosecuzione delle opere nuove nel canale dei Navicelli della linea navigabile di seconda classe Livorno-Pisa-Pontedera-Firenze autorizzate al n. 2 della tabella annessa alla legge 8 aprile 1915, n. 508.

Art. 2.

Nella ripartizione delle somme assegnate con Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1657, in conto della spesa di L. 300.000.000 autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) + L. 2.000.000, per lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di R. trazzere della Sicilia, delle varie provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria, ecc.

e) — L. 2.000.000, spese per la manutenzione delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra e non più ritenute necessarie a scopi bellici, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 135 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il R. decreto 20 marzo 1913, n. 286;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto 20 marzo 1913, n. 286, è sostituito il seguente:

« Con decreto del ministro delle colonie possono essere istituiti nuovi uffici notarili nelle medesime o in altre località. Ove l'istituzione riguardi altre località sarà determinata con lo stesso decreto la circoscrizione del nuovo ufficio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge, con le note di variazione e con le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4, aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e, nei limiti della indicata somma, dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. n. 4. Manutenzione e miglioramento del fabbricato, ecc.	41,000 —
Cap. n. 34. Manutenzione e riparazione ed illuminazione dei fari e fanali, ecc.	200,000 —
Cap. n. 51. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 67. Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	1,700,000 —
Cap. n. 98-*quater* (di nuova istituzione). Spese per la intensificazione della vendita del materiale esuberante ai bisogni della R. marina e pel funzionamento della relativa Commissione superiore	500,000 —
In aumento	4,441,000 —
In diminuzione:	
Cap. n. 98-*bis*. Spese per la guerra	4,441,000 —

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo comma del Regio decreto 7 agosto 1919, n. 1601, è così modificato:

« I prefetti, collocati a disposizione del Ministero dell'interno e incaricati della effettiva direzione di un servizio presso l'Amministrazione centrale, avranno l'intero trattamento che loro spetterebbe se avessero assunto servizio nell'ultima residenza ad essi assegnata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.